

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 490/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1054 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Simone VALLESI, e della società G.S. PALMENSE SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone VALLESI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società G.S. Palmense Ssdarl, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all'esito della gara Maceratese – GS Palmense del 3.4.2025 valevole per il campionato Juniores Regionali Under 19 del Comitato Regionale Marche, a mezzo di un "post" pubblicato sulla pagina ufficiale della società G.S. Palmense Ssdarl del social network Facebook, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro, e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa;

G.S. PALMENSE SSDARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Simone Vallesi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Simone VALLESI,
  - Società G.S. PALMENSE SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuliano Paradisi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Simone VALLESI,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società G.S. PALMENSE SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina